# Allegato alla delibera di Giunta N. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_

**CONTRATTO/CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DI UN’AREA PUBBLICA DENOMINATA “PARCO PUBBLICO D.SSA SALAMINO GIOVANNA” UBICATA IN Via Brodolini ang. Via De AmiciS**

L'anno duemila\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, addì del mese di ( / /202\_), avanti al sottoscritto Segretario Generale del Comune di Roccaforzata (TA), domiciliato per la mia carica presso la Sede Municipale, – autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune dal d. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, sono comparsi da una parte:

Dott. Roberto IACCA nato a Taranto il 10/07/1981 C.F. CCIRRT81L10L049D documento d'identità CA57651FC scadenza 10/07/203 domiciliato presso la sede Municipale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Roccaforzata (TA Codice Fiscale 80005170735 Indirizzo Via Giovanni XXIII, n. 8 – 74020 ROCCAFORZATA (TA) Cap 74020 (PEC) protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO, ai sensi dell'articolo 107, del T.U.E.L., giusta delibera di G.C. n. 75 del 28/09/2020 esecutiva, di attribuzione ai componenti della Giunta, Comunale, ai sensi dell’art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il decreto sindacale n. 7 del **01/03/2021** Prot. **925** con il quale il Sindaco **Dr. Roberto IACCA** assegna a se medesimo l’incarico di responsabile, dei servizi **LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA PROTEZIONE CIVILE, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Patrimonio e S.U.A.P.** che nel prosieguo verrà di seguito chiamato “**Comune di Roccaforzata**

E

- Il/La sig./sig.ra…………………………………, nato/a a…………………. il…………….. che interviene non in proprio ma in qualità di Presidente e legale rappresentante dell’………………………………………… con sede in………………, Via…………………………n………., partita I.V.A……………………….; codice fiscale…………………………………….. , soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente “**gestore”** o **“concessionario”**;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_si è approvato il Bando pubblico per la concessione per la concessione e gestione di un’area pubblica denominata “PARCO PUBBLICO D.SSA SALAMINO GIOVANNA” ubicata in Via Brodolini ang. Via De Amicis, comprendente l’installazione e la gestione di un chiosco con eventuale dehors per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande oltre alle seguenti attività proposte in sede di offerta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nell’area di proprietà comunale situata in Roccaforzata alla Via Brodolini angolo Via De Amicis

# Art. 1 Oggetto

1. Il presente bando ha per oggetto la concessione di area pubblica, con gestione e manutenzione dell’area a verde, compreso anche la costruzione e gestione di un chiosco bar destinato all’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nell’area denominata “PARCO PUBBLICO D.SSA SALAMINO GIOVANNA” ed ubicata in Roccaforzata (TA) alla Via Brodolini ang. Via De Amicis.
2. Costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione quanto stabilito dalla documentazione allegata all’avviso pubblico, dal Capitolato Speciale e nel progetto presentato in sede di gara ed approvato.

# Art. 2 Durata

La Concessione ha la durata di anni **15** (**quindici anni**) decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione. La concessione potrà essere prorogata al massimo per una volta sola e per un periodo di **15 (quindici)** anni, previa valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà inoltrare istanza di proroga almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto di concessione, così come meglio definite nel Capitolato Speciale al quale si fa espressamente richiamo anche per le condizioni di improrogabilità.

# Art. 3 Oneri del Gestore/concessionario

Il Gestore dovrà garantire, ad esclusiva cura, a sue totali spese e con la propria organizzazione:

1. alla realizzazione e gestione di un chiosco-bar con eventuale dehors per l’esercizio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed attività normalmente connesse a fronte della custodia, apertura/chiusura del parco e manutenzione ordinaria delle area e delle attrezzature del “PARCO PUBBLICO D.SSA SALAMINO GIOVANNA” come da Capitolato Speciale;
2. all’apertura e chiusura del parco, gestione, sorveglianza delle aree verdi e delle attrezzature. La gestione del chiosco-bar dovrà essere esercitata almeno da inizio aprile a fine ottobre;
3. alla realizzazione di corrugati interrati per l’allaccio impianti elettrici, dell’acqua della fogna, della telefonia e del gas, compreso gli allacci alle utenze e gli impianti che rimangono a carico dell’operatore);
4. alla realizzazione condotte di scarico delle acque con richiesta di autorizzazione allo scarico fognario a carico dell’operatore;
5. alla realizzazione della piattaforma di appoggio, solo nel caso di chiosco realizzato con struttura leggera non in muratura;
6. alla presentazioni dei calcoli all’Ufficio Provinciale se la struttura presenta elementi in muratura, C.A. e acciaio;
7. All’accatastamento della struttura proposta e realizzata, comprensiva di eventuale frazionamento al catasto terreni dell’area.

**Per ulteriori dettagli e precisazioni si richiama il capitolato speciale.**

Il Gestore dovrà garantire, ad esclusiva cura, a sue totali spese e con la propria organizzazione la Manutenzione dell’area denominata ““PARCO PUBBLICO D.SSA SALAMINO GIOVANNA””

* Il soggetto aggiudicatario avrà l’obbligo di provvedere alla pulizia e alla manutenzione dell’area concessa e del chiosco-bar garantendo il buono stato di conservazione, eseguendo, a propria cura e spese per tutta la durata della concessione.
* Provvedere alla cura del verde esistente attraverso: lo sfalcio dell’erba almeno 2 volte l’anno, secondo le normali regole del giardinaggio con calendario da concordare con l’Amministrazione comunale.
* Garantire la pulizia, la custodia e la sorveglianza dei beni comunali esistenti;
* Garantire la fruizione dei servizi igienici al pubblico anche senza l’obbligo di consumazione, con fornitura dei materiali igienici di consumo degli stessi;
* Manutenzione ordinaria, mediante verniciatura annuale delle panchine, delle ringhiere.

# Art. 4 Uso dello spazio bar-dehors

Il Gestore/concessionario potrà usare lo spazio riservato per il bar nel chiosco esclusivamente per le finalità previste nel capitolato in accordo con l’Amministrazione comunale. Il concessionario dichiara di conoscere che nel chiosco in parola ha l’assoluto divieto assolto di posizionare all’interno o all’esterno slot macchine, macchinette per il gioco d’azzardo di qualsiasi genere, tipo e natura, e di collocare forme pubblicitarie di qualsiasi tipo per soggetti terzi. Il concessionario dichiara di conoscere che le seguenti attività proposte in sede di offerta: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, costituiscono elemento essenziale posto alla base del contratto e che il venir meno delle attività comporta le cause di risoluzione del contratto, salvo approvazione della variazione di destinazione d’uso da parte dell’Ente;

# Art. 5 Introiti per il Gestore/concessionario

Al Gestore/concessionario è riconosciuto il diritto ad introitare l’incasso del bar/caffetteria ed i proventi dell’attività proposta in fase di gara. I prezzi saranno stabiliti dal Gestore/concessionario in base al più generale andamento dei prezzi di mercato. Il listino dei prodotti in vendita dovrà essere esposto in modo ben visibile nel locale bar.

# Art. 6 Canone a carico del gestore/concessionario

**Il Canone annuo di gestione come da offerta in sede di gara** è stato pari ad **€. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**con pagamento in due rate semestrali anticipate. Il canone offerto andrà rivalutato ogni tre anni secondo gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base ISTAT.

# art. 7 Garanzie per il Comune

* A **garanzia degli impegni** assunti il concessionario presta apposita garanzia dell'importo di **€.5.000,00** (cinquemila euro).

1. La cauzione è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere durante la concessione per fatto imputabile al concessionario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi;
2. La cauzione verrà in ogni caso incamerata qualora il concessionario dovesse senza valido e giustificato motivo chiedere l’interruzione del rapporto contrattuale durante la durata della concessione o comunque di fatto interrompere l’erogazione del servizio senza preavviso o giustificato motivo;
3. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente;
4. Il concessionario, pena la decadenza della concessione, dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro due mesi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione.
5. La cauzione deve essere fornita a mezzo di assegno circolare. La predetta cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro 7 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, all’aggiudicatario, successivamente all’entrata in esercizio dell’attività.

* **Polizza Fideiussoria**

Dovrà essere depositata una **Polizza RCT** con massimale di **€. 1.000.000,00**, che deve prevedere le seguenti estensioni:

* esercizio e/o gestione di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande, compresi i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, esclusi quelli dovuti a difetto di origine del prodotto. Per i generi alimentari di produzione propria venduti o somministrati direttamente, l’assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto di origine del prodotto;
* RC verso terzi che comprenda anche i rischi derivanti da conduzione e gestione del fabbricato, attrezzature ed impianti, alberature esistenti, giochi da installare;
* l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso causato da persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge;
* per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività

Dovrà essere depositata una **polizza fidejussoria a garanzia delle rate del canone di concessione** di importo pari all’offerta di aggiudicazione, oltre agli importi derivanti da tributi (IMU-TASI-TARI etc) quantificati forfetariamente in **€. 1.000,00 annui**. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

# Art. 8 Responsabilità del Gestore/concessionario

1. Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell’esercizio dell’attività, nonché dei danni causati per sua colpa da incendi, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa;
2. Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell’impiego di materiali e attrezzature tecniche;
3. Il concessionario, prima della stipula del contratto di concessione, dovrà stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni verso terzi nello svolgimento dell’attività per un massimale pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00), come meglio definita nel successivo articolo “cauzioni” del presente capitolato.
4. Il gestore/concessionario è obbligato, nei confronti dei propri dipendenti, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti nazionali di lavoro per il settore di attività e per la località, ivi inclusi gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi e quant’altro previsto per legge.

# Art. 9 DIVIETO DI CESSIONE/SUBLOCAZIONE E ALTRO

La concessione non è cedibile se non previo assenso dell’Amministrazione.

Il concessionario senza autorizzazione dell’Amministrazione, non potrà altresì sublocare il manufatto, alienarlo nè sub concedere a terzi l’espletamento del servizio di manutenzione del parco salvo con apposita ditta per la manutenzione del verde; in quest’ultimo caso, le relative spese saranno sostenute unicamente dal concessionario e nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, potrà essere imputato all'amministrazione che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo.

# Art. 10 Penalità

Nel caso di inadempienze gravi e ripetute, l’Amministrazione comunale avrà facoltà, previa notificazione scritta al Gestore/concessionario, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporti, compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno del Gestore/concessionario e salva l’applicazione delle penali previste, così come meglio definite nel Capitolato Speciale.

# Art. 11 Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Taranto.

# Art. 12 Oneri contrattuali e trattamento fiscale –

A carico del Gestore/concessionario saranno inoltre tutti gli oneri fiscali e amministrativi relativi a licenze e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, nonché tutte le imposte dirette ed indirette, tasse, tributi, tariffe previste per legge per lo svolgimento dell’attività.

Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore/concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto/convenzione non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione a tassa fissa.

E richiesto, io Segretario, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste “nell’acquisizione digitale della firma autografa” (ai sensi dell’articolo 52 bis della legge 89/1913 modificata dal decreto legislativo 10/2010. Il sottoscritto segretario comunale dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato “portable document format” (.PDF) chiuderà il file del contratto con l’apposizione della propria firma digitale.